



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il d.P.R. del 21.10.2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 febbraio 2010, n. 17, con cui sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

VISTO l’art. 3 della predetta l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO in particolare l’art. 11 del citato d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera g), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione



Al Ministro dell'università e della ricerca

del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO l'articolo 1, comma 27, della l.13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il quale prevede che "nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono perfetti ed efficaci";

CONSIDERATA pertanto, l'esigenza, nelle more della ricostituzione del CNAM, di individuare un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, 19 ottobre 2015, n. 2326 con cui è stata costituita presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca una Commissione per le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, 2 novembre 2015, n. 2454 con cui la Commissione costituita con il citato decreto n. 2326 è stata integrata con esperti nel settore delle Accademie di Belle Arti, sia statali che private;

VISTA la nota del Segretariato Generale n. 1071 dell'1 febbraio 2021, con la quale sono state fornite indicazioni operative ai fini dell'attuazione dell'art. 11 D.P.R. 212/2005;

VISTA la richiesta di autorizzazione al rilascio di titoli accademici di I livello, del 9 marzo 2021, per il corso in "Design e comunicazione" avanzata dall'Istituto Parco Scientifico e Tecnologico Galileo SCpA, con sede a Padova, ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, con le successive integrazioni relative all'ordinamento didattico del corso;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi del citato articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, in virtù del richiamato articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in data 23 novembre 2021 (verbale 78, allegato 1) dalla Commissione di valutazione degli ordinamenti didattici, con riferimento all'ordinamento didattico del corso proposto;

VISTO il parere non favorevole, espresso ai sensi del citato articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, in data 18 gennaio 2022 (delibera 6), dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) relativamente alle risorse di personale;

VISTA la nota MUR prot. n. 1277 del 28 gennaio 2022 con cui è stato comunicato all'Istituzione il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, sulla base del parere negativo ANVUR;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTE le osservazioni fatte pervenire dall'Istituzione con nota del 7.02.2022;

VISTA la nota MUR prot.n. 3073 del 3.3.2022, con la quale si chiede un parere definitivo all'ANVUR a seguito delle osservazioni presentate dall'istituzione;

VISTA la nota ANVUR prot.n. 1054 del 15.3.2022, in risposta alla nota MUR 3073/2022 nella quale è stato evidenziato che *“in considerazione del fatto che l'Istituto ha trasmesso nuovi contratti e nuovi CV sottoscritti il 1° settembre 2021, modificando il numero di docenti e l'affidamento degli insegnamenti rispetto all'istanza originariamente presentata a marzo 2021, e aggiungendo un docente precedentemente non presente, la scrivente Agenzia ritiene che la sostanziale riformulazione operata dall'Istituto non possa essere considerata per l'a.a. 2021/2022, in quanto si configura come una nuova istanza che l'Istituzione potrà ripresentare per un successivo anno accademico, come indicato nella nota MUR 1071/2021, paragrafo 4”*;

VISTA la nota MUR del 18.5.2022, n. 6773, con cui è stato comunicato all'Istituzione il rigetto dell'istanza, con le ulteriori motivazioni espresse dall'ANVUR con nota 1054/2022;

VISTA la nota del 27.5.2022 dell'Istituzione con la quale la stessa chiede che la propria istanza, come riformulata in data 7.2.2022, venga valutata per l'a.a. 2022/2023, in riscontro alla nota MUR 6773/2022 ove veniva richiesto all'Istituzione di comunicare la volontà di essere valutata nuovamente per l'a.a. 2022/2023;

VISTA la nota dell'ANVUR del 24 ottobre 2022, n. 4167, con la quale l'Agenzia, in risposta alla nota del Ministero n. 8547 del 28 giugno 2022, ha richiesto l'esito della valutazione sul Regolamento didattico, in quanto necessaria all'espressione della valutazione da parte dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. 298) di costituzione del CNAM;

VISTO il parere favorevole espresso dal CNAM sul Regolamento didattico, nell'adunanza del 1° e 2 marzo 2023;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi del citato articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, in data 11 luglio 2023 (delibera 166), dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nel quale si evidenzia che *“l'Istituto negli ultimi anni si è progressivamente allineato agli standard di adeguatezza indicati nelle Linee guida dell'ANVUR e che risulta complessivamente in possesso di tali requisiti per l'a.a. 2023/2024”*;

DECRETA:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024, l'Istituto Parco Scientifico e Tecnologico Galileo SCpA, con sede a Padova, è autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 all'attivazione presso la propria sede del corso e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello in:
 - Design e comunicazione (DIPL02)
2. L'ordinamento didattico del corso di studio e il regolamento didattico è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 2

1. L'Istituto di cui all'articolo 1 provvede:
 - a) ad adeguare il proprio statuto prevedendo organi corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 per le istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999;
 - b) a comunicare al Ministero e aggiornare annualmente i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria;
 - c) a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 3

1. L'ANVUR procede alla valutazione periodica dell'Istituto di cui all'articolo 1, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività e, in seguito, con cadenza quinquennale. Nuovi corsi possono essere autorizzati solo successivamente alla valutazione positiva resa dall'ANVUR non prima della conclusione del secondo anno.
2. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. L'Istituto assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.
3. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge n. 508 del 1999, si provvede in ordine all'autorizzazione concessa ai sensi del presente decreto secondo le modalità e i termini che saranno definiti da tale regolamento.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini